

STATUTO DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita la fondazione con la denominazione “Fondazione per la Formazione, l’Intervento e la Ricerca per il Servizio Sociale”, in sigla “FONDAZIONE F.I.R.S.S.”

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

La denominazione della “Fondazione per la Formazione, l’Intervento e la Ricerca per il Servizio Sociale” è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione dovrà richiedere il riconoscimento giuridico nonché gli accreditamenti quale agenzia formativa secondo le previsioni delle vigenti leggi statali e regionali, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di apportare le modifiche al presente statuto che a tal fine saranno ritenute strettamente necessarie e inderogabili.

La Fondazione è un ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apolitica e aconfessionale.

ARTICOLO 2 SEDE

La Fondazione ha sede legale presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, attualmente in Bari alla Via Marcello Celentano n. 16.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie operative potranno essere costituiti sul territorio regionale onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3 - DURATA

La fondazione è costituita senza limiti di durata.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

La fondazione ha per scopo l’attuazione di tutte le iniziative culturali idonee a formare e migliorare, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse, le qualità professionali e la cultura degli Assistenti Sociali Italiani e la tutela, la valorizzazione, il miglioramento del loro patrimonio culturale e del loro ruolo sociale. In tale ambito, svolge e promuove le necessarie attività di ricerca e formazione. L’attività della fondazione è primariamente rivolta agli Assistenti sociali in esercizio, ma potrà anche essere di supporto all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia o alle istituzioni o enti pubblici e privati con riferimento a tutto ciò che concerne l’attuazione dei propri scopi. La Fondazione, in tale ambito, potrà, tra l’altro, condurre le seguenti attività istituzionali:

1. promuovere la formazione, l’aggiornamento e l’informazione professionale degli Assistenti Sociali;
2. organizzare iniziative di studio e di ricerca in campo didattico e scientifico nei diversi settori di interesse degli Assistenti Sociali;
3. realizzare i programmi di aggiornamento e formazione nonché i percorsi di formazione permanente che verranno deliberati dal Consiglio dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della regione Puglia, anche sulla base di indicazioni emanate dal Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali nella sua potestà di impartire direttive e linee guida valide per tutti gli Ordini regionali;
4. partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio;

5. partecipare ad organismi e società scientifiche di specifico interesse professionale;
6. promuovere iniziative e attività di comunicazione sociale nell'interesse della comunità professionale e per la promozione e tutela dell'immagine della professione;
7. erogare premi e borse di studio, destinate a facilitare l'accesso alla professione di giovani che ne siano meritevoli.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, inoltre, potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti
 - organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, stage e quant'altro sarà ritenuto necessario all'accrescimento ed alla diffusione della formazione culturale e professionale degli Assistenti sociali;
 - promuovere anche a mezzo di pubblicazioni la conoscenza degli scopi e dei programmi della Fondazione e dell'attività svolta;
 - curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste nelle materie di interesse su supporto cartaceo e multimediale;
 - richiedere alle istituzioni comunitarie, statali, regionali e provinciali, nonché ad ogni altro Ente o Istituzione, avente competenza in materia di formazione ed aggiornamento professionale, l'approvazione di specifici progetti al fine di conseguire il finanziamento;
 - stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
 - partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali anche in collaborazione e/o mediante convenzione con altri soggetti pubblici o privati che perseguano finalità analoghe alle proprie.
- È vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non siano direttamente connesse a quelle indicate a titolo meramente esemplificativo nel presente articolo.

ARTICOLO 6 - VIGILANZA

L'attività della Fondazione è vigilata ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO E CONTRIBUTI

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dall'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, dai partecipanti o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali contributi dello Stato, della Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

ARTICOLO 8 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

- a) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio indisponibile e dalle attività della fondazione medesima;
- b) Da ogni altro bene mobile o immobile che potrà pervenire da Enti e privati, che non sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio indisponibile;
- c) Da quote e contributi ordinari che l'ente fondatore dovesse mettere a disposizione annualmente per il funzionamento delle attività previste e comunque nella misura utile allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione;
- d) Da eventuali contributi occasionali;
- e) Da eventuali utili di gestione annuale;
- f) Da contributi straordinari erogati dall'ente fondatore per il perseguimento di specifiche iniziative a deliberarsi;
- g) Da liberalità, legati, eredità ed erogazioni da parte di soggetti pubblici e privati;
- h) Da eventuali proventi derivante dalle attività svolte anche in forma di quota di partecipazione a corsi, convegni, seminari e qualunque altra iniziativa.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

ARTICOLO 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 (trenta) giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti.

Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 10 - FONDATORI

Assume lo status di "fondatore" il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia.

Possono divenire "fondatori", con deliberazione assunta all'unanimità dai Fondatori a quel momento esistenti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti istituzionali, che contribuiscano al patrimonio, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio dell'Ordine ai sensi del presente statuto.

ARTICOLO 11 - PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente,

dal Consiglio di amministrazione che, con propria deliberazione, potrà suddividere i Partecipanti in categorie.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

ARTICOLO 12 - PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente alle quali fossero invitati.

I Partecipanti compongono inoltre il Collegio dei Partecipanti, di cui al successivo articolo 19.

ARTICOLO 13 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di 2/3 (due terzi) l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
3. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione. Nel caso di recesso o esclusione di tutti i Partecipanti, il componente del Consiglio di amministrazione scelto eventualmente tra gli stessi cessa immediatamente di farne parte.

ARTICOLO 14 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Tecnico Scientifico.

ARTICOLO 15 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove Consiglieri.

Il primo Consiglio di Amministrazione, i cui membri resteranno in carica per due anni, sarà costituito da nove membri, tutti scelti tra i consiglieri dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, designati con apposito atto deliberativo del Consiglio dell'Ente Fondatore e nominati nell'atto costitutivo.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, i cui membri non devono necessariamente appartenere al Consiglio dell'Ente Fondatore, durerà in carica quattro anni. L'elezione avverrà con deliberazione assunta all'unanimità dai Fondatori a quel momento esistenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per un massimo di due mandati ordinari consecutivi. Per assicurare i necessari e dovuti collegamenti con l'Ente Fondatore, la presenza di Consiglieri dell'Ordine deve essere comunque assicurata nella misura minima di un terzo del numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica. In tal caso chi aveva nominato il membro decaduto provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in

carica sino allo spirare del termine del mandato degli altri consiglieri.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede, tra l'altro, a:

- 1) approvare il rendiconto preventivo e consuntivo di ogni anno solare;
- 2) predisporre le linee guida per l'attività su base annuale e pluriennale ed a stabilire programmi di attività nell'ambito di eventuali indicazioni generali emanate in merito dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS), nonché su indicazioni motivate del Consiglio dell'Ordine Professionale regionale;
- 3) deliberare sull'accettazione delle eventuali donazioni secondo le formalità stabilite dalla legge;
- 4) decidere sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- 5) stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 11 possano divenire Partecipanti
- 6) deliberare sui criteri e modalità per l'assunzione ed il licenziamento del personale;
- 7) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale;
- 8) designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
- 9) deliberare in ordine alle modifiche del presente Statuto, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge, a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti;
- 10) deliberare l'approvazione dei regolamenti organizzativi interni;
- 11) deliberare su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze del Fondatore.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione deve presentare al Consiglio dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Puglia i rendiconti sulle attività svolte.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente quattro volte l'anno, ogni tre mesi, ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti del Consiglio d'Amministrazione con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 16 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della fondazione, dal Vice Presidente e da un componente del Consiglio di amministrazione, scelto a maggioranza dal Consiglio stesso tra i suoi componenti.

Si applicano alle deliberazioni e alle convocazioni del Comitato Esecutivo le disposizioni previste per il Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Esecutivo decade alla stessa data del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Esecutivo:

- predispone gli schemi dei bilanci, redigendone le relazioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; gli schemi di bilancio, con le allegate relazioni, debbono essere trasmessi al Revisore dei conti almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la deliberazione;
- determina il trattamento economico e giuridico dei dirigenti e del personale, con riferimento ai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore commercio e servizi;

- delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti, sulle assunzioni di personale entro il limite numerico approvato dal Consiglio di amministrazione, nonché su quanto altro necessario al funzionamento della fondazione, in conformità con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- delibera su quanto delegato ad esso dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, ad eccezione del primo che verrà nominato direttamente nell'Atto Costitutivo della Fondazione. Fatto salvo il primo biennio dalla costituzione, non possono essere nominati Presidente della Fondazione: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia.

Al Presidente sono affidati i seguenti compiti:

- rappresentare la Fondazione, sia legalmente sia in giudizio, in ogni stato e grado, anche con facoltà di conciliare qualunque controversia;
- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- esercitare le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente potrà adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo, limitatamente alla necessità di garantire la normale amministrazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a successiva ratifica nella prima successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, dal Segretario Generale.

ARTICOLO 18 - IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale, che svolge anche la funzione di tesoriere, è responsabile operativo dell'attività della fondazione e viene nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza. La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Segretario generale, nell'ambito delle direttive degli organi della fondazione:

- provvede alla gestione amministrativa della fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.

Egli è il capo del personale, ha il potere di firma per i pagamenti e dirige e coordina gli uffici della fondazione.

ARTICOLO 19 - IL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Il Collegio è convocato e presieduto dal Presidente della fondazione quando lo ritiene opportuno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti i quali hanno un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti costituisce momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Ad esso intervengono, oltre a tutte le categorie di Partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alla Fondazione medesima e vengano ammessi.

Il Collegio dei Partecipanti formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

ARTICOLO 20 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da tre o cinque membri scelti dal Consiglio di Amministrazione tra assistenti sociali di comprovata esperienza e competenza e docenti universitari.

I suoi membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione di membri del Comitato in caso di dimissioni o impedimento degli stessi.

Il Comitato può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie, designati dal Consiglio di Amministrazione.

I lavori del Comitato sono diretti da un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Alle sedute del Comitato può partecipare, con voto consultivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- a. formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità della Fondazione;
- b. esprime pareri sui regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali;
- c. esprime pareri sulla idoneità e sulla realizzabilità dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale, degli studi, ricerche, progetti e programmi previsti;
- d. esprime pareri sui programmi di attività sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione;
- e. Individua percorsi formativi che ritiene idonei alla crescita ed allo sviluppo culturale della categoria conformemente ai fini ed agli scopi della Fondazione;
- f. raccoglie le istanze e le proposizioni culturali da parte di Enti e iscritti all'Albo al fine di pianificare iniziative future.

I componenti del Comitato ed il Coordinatore collaborano con il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso; essi dirigono i corsi di formazione e aggiornamento rispondendo del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 21 - IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Ente fondatore che ne stabilisce il compenso e rimane in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa.

Il Revisore, iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti o Ragionieri, è chiamato ad accertare l'osservanza delle leggi, delle norme dello Statuto e dei regolamenti; provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esamina il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo esprimendo il suo parere mediante apposite relazioni sui preventivi e consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Annualmente il Revisore dei Conti riferisce, tramite relazione scritta, sui controlli effettuati.

Il Revisore dei conti può partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22 - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute in ragione dell'incarico, nonché i compensi del Segretario Generale e del Revisore dei Conti.

Il Consiglio di amministrazione ha tuttavia la facoltà, con voto espresso a maggioranza dei due terzi, di stabilire opportune indennità in ragione dell'impegno assicurato all'attività della fondazione.

ARTICOLO 23 - ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per volontà unanime dei fondatori in quel momento esistenti;
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario o per sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni, costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 24 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e da presente Statuto, si fa rinvio al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato da: DE ROBERTIS Giuseppe, Simone Mara Francesca (teste) e Netti Loredana (teste).
Il Notaio Sergio Capotorto. Vi è il sigillo.